

N. R.G. 4606/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Specializzata in materia di imprese

Il Tribunale, composto dai signori

Dott.ssa Caterina Ajello

Presidente

Dott.ssa Claudia Turco

Giudice rel.

Dott.ssa Emanuela Piazza

Giudice

Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4606/2015** promossa da:

CAF SERVIZI FISCALI SRL (C.F. 04724340825), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. Rosa GALANTE elettivamente domiciliato presso lo studio della predetta in Palermo, Via Ruggero Settimo, n. 55

ATTRICE

contro

GIUSEPPE GENNUSO (C.F. GNNGPP61C05B430Q), **GIUSEPPA QUAGLIANA** (C.F. QGLGPP64T58G273S), entrambi con il patrocinio dell'avv. Angelo DI FEDE, elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Palermo, Via De Spuches, n. 5

CONVENUTI

QUEGLI ASSICURATORI DEI LLOYD'S (C.F. 07585850584), con il patrocinio dell'avv. Anna BERRA, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Notarbartolo, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Domenico Cantavenera

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso riportandosi alle rispettive difese.

pagina 1 di 13

MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 23.3.2015 la CAF Servizi Fiscali S.r.l. conveniva in giudizio Giuseppe Gennuso e Giuseppa Quagliana rilevando che il primo era stato presidente del C.d.A. della predetta società fino al 26.1.2010, poi componente del C.d. A. della stessa da quella data e fino alle dimissioni, rassegnate il 28.2.2014 e che lo stesso ne era stato anche RAF (Responsabile assistenza fiscale) sin dal 1999, epoca di costituzione del CAF, e fino alle rassegnate dimissioni. In ragione della titolarità delle predette cariche, il Gennuso aveva avuto disponibilità ed operatività sui conti correnti della società, avendo anche la responsabilità dei contatti con il personale, con i corrispondenti e con le sedi periferiche.

La società attrice deduceva la responsabilità del Gennuso ex artt. 2392 e 2043 c.c. per le seguenti condotte:

1. tra il 2009 ed il 2012 esecuzione di pagamenti per complessivi euro 372.472,34 in favore di CIL – confederazione italiana lavoratori, per una presunta attività di ‘elaborazione modelli RED’;
2. omessa consegna della cassa contanti di euro 146.368,29, che il 26.1.2010 era stata annotata in uno specifico conto “Conto Gennuso Amministratore”;
3. avvenuto bonifico in data 13.1.2011 in proprio favore di un importo di euro 20.960,00 a titolo di compenso consigliere delegato in mancanza di una previsione statutaria o di una delibera in tal senso;
4. esecuzione di pagamenti a corrispondenti per complessivi euro 207.292,20 per causali non previste dalle convenzioni o senza giustificativi di spesa, tra il 2009 ed il 2012;
5. esecuzione di prelievi per presunti rimborsi in proprio favore di spese non documentate, per complessivi euro 9.366,71.

Deduceva, poi a carico di Quagliana Giuseppa, la quale che era stata consulente contabile incaricata della tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali della società attrice, la generale inattendibilità della contabilità sociale, derivante da:

- a) mancata riconciliazione dei saldi bancari con gli estratti di conto corrente inviati dagli istituti di credito;
- b) errata rilevazione della produzione, ai fini della competenza, con ripercussioni sul risultato di esercizio e sulla liquidazione delle imposte;
- c) mancato riallineamento delle partite contabili tributarie;
- d) inopportuno utilizzo di sottoconti;

pagina 2 di 13

- e) non corretta rilevazione del saldo delle fatture da ricevere, ai fini del principio di competenza; mancata indicazione dei ratei e risconti passivi;
- f) omessa registrazione contabile di movimenti bancari relativi a pagamenti ingiustificati;
- g) scorretta rilevazione della produzione, in entrata ed in uscita;
- h) utilizzo ai fini contabili di documentazione non conforme, quali note spese non firmate e pagamenti a soggetti non presenti nelle partite debitorie della società (quali i 'rimborsi spese sedi');
- i) uso scorretto del 'conto cassa' per 'normalizzare' saldi positivi ingenti.

L'attrice aggiungeva, poi, che i coniugi Gennuso e Quagliana, in quanto soci della CIL, che aveva percepito indebiti pagamenti da parte della CAF, erano anche responsabili in solido ex art. 2043 c.c. per l'appropriazione delle somme di cui al precedente punto 1), oltre che per tutti i danni anche non patrimoniali cagionati alla CAF.

Nel costituirsi, Giuseppe Gennuso e Giuseppa Quagliana contestavano le deduzioni dell'attrice, sostenendone l'infondatezza, e precisavano che i rapporti tra CAF e CIL erano regolati dalle convenzioni ben note anche all'attuale legale rappresentante della società attrice, che aveva sempre collaborato con loro nei rispettivi ruoli, prima quale consigliere e poi quale presidente del CdA della CAF, avallando ogni pagamento. Segnalavano, poi, che era ben nota al Ferro, in considerazione degli incarichi amministrativi dallo stesso rivestiti nella predetta società, anche la necessità di stabilire un rapporto convenzionale tra la CAF ed un'associazione sindacale dei lavoratori dipendenti, atteso che per rendere proficua e produttiva l'attività di consulenza fiscale occorreva affiancarvi l'attività di patronato, che necessitava di una rete di sedi e delle autorizzazioni amministrative nella disponibilità della CIL. Tuttavia, quando il patronato Informafamiglia era stato commissariato, la CIL, che allo stesso si appoggiava in via esclusiva, era stata chiusa e sostituita, nel rapporto di convenzione con la CAF, dalla AMPI. Non di rado, poi, per il ritardo nei pagamenti dovuti dal Ministero per l'attività di assistenza fiscale, i corrispettivi dovuti ai vari affiliati erano stati anticipati dalla CIL, e poi restituiti in unica soluzione al pervenire dei fondi occorrenti, o dallo stesso Gennuso con denaro proprio. Altrettanto infondate erano le contestazioni mosse all'attività di consulenza della dr.ssa Quagliana, tutte basate su una errata revisione compiuta dallo studio Difrancesco, senza l'utilizzo dei rigorosi e riscontrabili parametri di una corretta revisione contabile. Entrambi i convenuti chiedevano, dunque, il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di spese; la Quagliana, inoltre, chiedeva di essere manlevata dalla compagnia Quegli Assicuratori dei Lloyd's in forza della polizza assicurativa per la responsabilità professionale con la stessa stipulata. La terza chiamata, per contro, contestava l'operatività della polizza, stipulata con la formula Claims Made solo successivamente, a seguito del

pagina 3 di 13

pagamento del premio, deducendo che la cliente aveva dolosamente taciuto l'esistenza del sinistro per cui era causa, nota sin dal momento della stipula, essendo questa successiva alla notifica della citazione per il presente giudizio. Deduceva, poi, in ogni caso, che la natura dolosa delle condotte che si ascrivevano alla Quagliana escludeva l'operatività della copertura assicurativa.

Nel corso del giudizio, in parziale accoglimento del ricorso cautelare proposto dall'attrice, veniva autorizzato il sequestro conservativo su beni del Gennuso fino alla concorrenza di euro 430.000,00, confermato in sede di reclamo con ordinanza del 25.11.2016, mentre veniva rigettata l'analoga richiesta avanzata nei confronti della Quagliana.

La causa veniva istruita con prove documentali, l'interrogatorio formale dei convenuti, l'escussione di testimoni e con l'espletamento di una consulenza contabile ed infine veniva posta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe.

Tutto ciò premesso, occorre preliminarmente osservare l'irrelevanza nel presente giudizio della dichiarazione di fallimento della società attrice, nelle more intervenuta con sentenza n. 45/2021 di questo Tribunale, allegata dalla difesa di parte convenuta con irrituale deposito del 26.4.2021, giacché non spiegano effetti interruttivi del giudizio i fatti verificatisi dopo l'assunzione della causa in decisione (cfr. Cass. civ. n. 27829/2017).

Ancora in via preliminare appare necessario chiarire che fanno parte a pieno titolo del compendio probatorio i documenti depositati da parte attrice nel novembre del 2016 in ottemperanza all'ordine di esibizione dei documenti contabili, dei bilanci e delle scritture contabili della società dal 2009 in avanti reso con l'ordinanza istruttoria del 26.7.2016, documenti che costituiscono il frutto della ricostruzione contabile affidata dalla nuova dirigenza della società attrice allo studio Difrancesco (come si legge chiaramente in calce ai bilanci depositati).

Non sono noti invece i documenti che l'attrice ha trasmesso a mezzo PEC nel corso delle operazioni peritali al CTU, che egli elenca nella propria relazione; l'omesso rituale deposito nel fascicolo processuale ne preclude in ogni caso l'ammissibilità e l'utilizzabilità.

Occorre, dunque, far riferimento ai principi generali in ordine all'onere della prova.

Nella specie, tanto l'azione di responsabilità verso il Gennuso quale componente del cda della CAF srl con poteri dispositivi in ordine ai pagamenti ed ai rapporti con i terzi, quanto quella risarcitoria verso la Quagliana, quale consulente contabile della predetta società, sono accomunate dall'identica natura contrattuale, sicché *"mentre su chi promuove l'azione grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sè del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei*

pagina 4 di 13

doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti" (cfr. Cass. 2975/2020; 17441/2016; 22911/2010; 25977/2008; 2772/1999).

La Suprema Corte ha anche precisato che *"in tema di azione di responsabilità verso gli amministratori sociali, sull'attore incombe la prova dell'illiceità dei comportamenti degli amministratori medesimi. Allorquando tali comportamenti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto e l'obbligo di astenersi dal porli in essere discenda dal dovere di lealtà, coincidente col precetto di non agire in conflitto di interessi con la società amministrata, o dal dovere di diligenza, consistente nell'adottare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali a lui affidati, l'illecito è integrato dal compimento dell'atto in violazione di uno dei menzionati doveri. In tal caso l'onere della prova dell'attore non si esaurisce nella prova dell'atto compiuto dall'amministratore ma investe anche quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà o di diligenza (Sez.1, 17/01/2007, n. 1045)"* (cfr. Cass. civ. n. 2975/2020).

L'allegazione dell'inadempimento, dunque, dev'essere sufficientemente precisa da consentire una adeguata difesa. Deve tenersi in conto, poi, che la prova dell'adempimento degli obblighi contrattuali dei due convenuti necessita del riscontro di documenti contabili della società attrice nella disponibilità di quest'ultima, sicché particolare rilievo riveste la richiesta dei convenuti di ordinarne il deposito all'attrice ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

Deve rilevarsi, tuttavia, come prima anticipato, che nei giorni 4 e 5 novembre 2016 la società attrice ha depositato copia dei bilanci dal 2009 al 2014 riportanti in calce la dichiarazione di avvenuta elaborazione da parte dello studio Difrancesco, nonché partitari e brogliaccio dei movimenti relativi agli anni dal 2009 al 2012 che appaiono palesemente diversi dalla contabilità aziendale originaria, e sono frutto della ricostruzione compiuta successivamente alla cessazione della convenuta Quagliana dall'incarico di consulente della CAF srl.

La circostanza che i documenti depositati dall'attrice non siano parte della contabilità originaria risulta confermata dalle differenze tra tali documenti e l'estratto del partitario concernente il conto cassa numerato 3.83.000 allegato alle osservazioni del Ct di parte attrice. Si tratta, all'evidenza, di differenze grafiche, di nomenclatura e di numerazione dei conti e sottoconti, che non consente di ritenerne la conformità alle scritture originali della società. D'altra parte la stessa attrice ha rappresentato di aver affidato la revisione contabile ad un professionista, ed è all'operato di questi che sono espressamente ricondotti i partitari ed i brogliacci dei movimenti per anno depositati in formato cartaceo con l'atto di citazione, che recano in calce il nome dello studio del dr. Difrancesco.

Dei predetti documenti può presumersi la conformità agli originali del solo libro IVA acquisti, giacchè riporta la numerazione progressiva delle fatture ricevute dalla società poi utilizzata anche per i conteggi trimestrali dell'IVA.

Venendo al merito delle domande, deve rilevarsi che, rispetto alle numerose circostanze dedotte dall'attrice, questa ha formulato precise domande risarcitorie unicamente sui cinque punti innanzi elencati, che verranno appresso esaminati.

La società sostiene che siano privi di causa i pagamenti eseguiti verso tale CIL – Confederazione Italiana Lavoratori, dei quali si trovano quietanze relative ad un'attività di 'elaborazione modelli RED'.

Al riguardo, a sostegno della difesa dei convenuti, deve osservarsi che i testi Sabrina Sanfratello e Vincenza Quagliana (indicati dall'attrice) hanno confermato la sussistenza di un rapporto di collaborazione tra la CAF e la CIL, che era una associazione sindacale di cui le stesse erano socie; risulta agli atti, poi, una bozza di convenzione, inviata a mezzo mail dal Gennuso a Ferro Umberto, per definire il testo, dalla quale risulta che CIL avrebbe svolto per conto di CAF a favore degli utenti diversi servizi, tra cui figura anche l'invio dei modelli RED. Se è vero che il testo della Convenzione in atti (doc 3 alla memoria istruttoria n 3 di parte convenuta, nella cui intestazione si legge che CAF era rappresentato da Ferro Umberto quale Consigliere delegato e CIL da Quagliana Giuseppa, come delegata della segreteria), non riporta le firme dei legali rappresentanti dei due enti, tuttavia deve osservarsi che:

- nei partitari della CAF ricostruiti all'esito della revisione contabile e nei registri IVA Acquisti della CAF la CIL compare tra i 'fornitori' che hanno emesso ricevute nei confronti di CAF nell'anno 2009 per complessivi euro 147.278,00 (comprensivi di euro 17.372,00 fatturati da CIL Partinico) e nel 2010 per euro 67.448,15 (comprensivi di euro 16.333,33 fatturati da CIL Partinico);

- la CIL risulta menzionata nella corrispondenza mail intercorsa tra il Ferro, Gennuso e Quagliana prodotta dai convenuti; in particolare, nella mail del 17.11.2011 (all. 4 alla memoria ex art. 183 comma VI n 3 cpc di parte convenuta), il Ferro specifica di aver disposto in favore di CIL un pagamento di euro 44.000,00 in attesa di fattura; risultano, poi, parimenti documentati con la produzione di convenzioni prive di sottoscrizioni i rapporti tra CAF e il Patronato Informafamiglia e tra questo e la CIL (cfr. all. 9 e 10 alla memoria istruttoria n. 3 di parte convenuta).

Risultano allegate, ancora, quali documenti rinvenuti nella contabilità originaria della CAF, numerose ricevute a nome della CIL, emesse nei confronti della CAF per il complessivo importo di euro 212.168,30, prive di timbro della CIL e in massima parte riportanti una sigla illeggibile apposta da soggetto non identificato. Assai generiche sono anche le causali di dette ricevute, del tutto inidonee a

pagina 6 di 13

dar conto delle attività espletate in favore di CAF, indistinte per tipologia e numero. La genericità delle causali è tale da non consentire alcuna verifica della debenza delle somme, sicchè le stesse non bastano a ritenere dovuti - in tutto o in parte - i pagamenti complessivamente effettuati da CAF a CIL per complessivi euro 195.118,64.

E' evidente, invero, che se le ricevute avessero riportato una causale precisa, che facesse riferimento ad un chiaro numero di prestazioni di un tal genere (modelli ISEE, modelli RED, Unico, altri documenti fiscali compilati e da trasmettere) in un determinato periodo di tempo, le quietanze avrebbero consentito di ritenere estinti debiti precisi, mentre una causale generica come quelle che si leggono nelle 'ricevute' in atti appare atta a preconstituire un credito per la CIL senza possibilità di preciso riscontro della relativa debenza. Riscontro che, va aggiunto, i convenuti avrebbero ben potuto offrire mediante la produzione della contabilità della CIL, di cui può presumersi abbiano la disponibilità.

Deve ritenersi, pertanto, che il concreto esborso di euro 195.118,64 privo di idonei documenti di supporto, costituisce danno per la CAF imputabile all'organo amministrativo in carica nel periodo al quale si riferiscono.

E' infondato, invece, l'addebito relativo alla mancata consegna della cassa della società, che l'attrice quantifica in euro 146.368,29. Va premesso, al riguardo, che l'articolo 2424 del codice civile prevede che le disponibilità liquide siano iscritte alla voce dell'attivo circolante C IV "Disponibilità liquide", nelle seguenti voci: - 1) depositi bancari e postali; - 2) assegni; - 3) denaro e valori in cassa; secondo il principio contabile nazionale OIC 14, par 5, 6 7, poi, "5. *I depositi bancari e postali sono disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti. 6. Gli assegni sono titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari e simili) esigibili a vista, nazionali ed esteri. 7. Il denaro e i valori in cassa sono costituiti da moneta e valori bollati (francobolli, marche da bollo, carte bollate, ecc.)*" ; deve ritenersi, pertanto, che nella contabilità in esame la 'cassa' sia rappresentata solo da denaro fisicamente presente nella sede dell'impresa.

L'esistenza di una 'cassa' di euro 146.368,29, tuttavia, si evince solo nei partitari e nei brogliacci frutto della revisione contabile, la cui correttezza non è dato verificare, stante il mancato deposito delle scritture originarie, invero palesemente differenti da quelle. Ed infatti, mentre alla pag. 35 del partitario 2010 (depositato il 4.11.2016) si trova il conto n. 24/05/905 denominato "Cassa Gennuso Amministratore" che al 26.1.2010 registra due voci di eguale tenore, "rilevato denaro in cassa, assegni al cambio amministratore", l'una di euro 115.247,96 e l'altra di euro 31.520,33 (eguale annotazione si ritrova a pag. 4 del brogliaccio movimenti del 2010, pure depositato il 4.11.2016),

pagina 7 di 13

invece lo stralcio dell'originario mastrino di conto denominato 'cassa denaro', n. 3.83.000, allegato alle osservazioni del Ctp dell'attrice depositate dal CTU, presenta un saldo di soli euro 282,60 al 25.1.2010 e di euro 232,60 al 29.1.2010 (dopo un prelievo di euro 50,00), assai diverso dal contestato ammanco. Diversa è la nomenclatura, come diversi sono gli importi annotati.

Ora, nel produrre mere rielaborazioni della contabilità sociale, l'attrice ha ommesso di fornire la prova della condotta appropriativa ascrivita al Gennuso, né su questo possono ricadere gli effetti dell'inadempimento dell'attrice all'ordine di esibizione documentale reso proprio sull'istanza istruttoria dei convenuti. L'attrice, peraltro, nemmeno si cura di esplicitare il percorso logico di revisione all'esito del quale sarebbe emerso un credito di tal fatta verso il Gennuso, così non consentendo di operare alcun riscontro alle sue affermazioni, rimaste indimostrate.

Si rivela fondato, invece, l'addebito concernente il pagamento eseguito in favore del Gennuso a titolo di compenso amministratore.

E' a dirsi, infatti, che non risulta contestata la circostanza che il Gennuso abbia ricevuto somme per compensi, che lo stesso ritiene dovuti in base ad una delibera assembleare del 26.1.2010. Tuttavia, dal verbale della predetta assemblea, prodotto dal convenuto, non risulta l'adozione di una delibera che abbia riconosciuto un compenso all'amministratore, ed anzi l'ordine del giorno dell'assemblea del CAF del 26.1.2010 (doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. dei convenuti), nel porre quale tema la determinazione di un compenso per i componenti del C.d'A., punto sul quale l'assemblea rinviò la delibera ad altra data, conferma la mancanza di una simile statuizione fino a quell'epoca. Né risulta documentata l'adozione successiva di una delibera in tal senso.

Rimane, dunque, privo di giustificazione il bonifico di euro 20.960,00, confermato dalla fattura n. 2 dell'11.1.2011 del Gennuso, a titolo di 'acconto compenso consigliere delegato', ed altrettanto può dirsi per i rimborso spese di complessivi euro 9.366,71, mancando specifici documenti giustificativi che il convenuto, il quale non li ha contestati, avrebbe avuto l'onere di fornire.

Va osservato, infine, che l'addebito relativo al pagamento in favore di corrispondenti di complessivi euro 207.292,90 tra il 2009 ed il 2012 "*per causali non previste dalle convenzioni e/o senza giustificativi di spesa regolari e quietanzati dai presunti beneficiari*" è rimasto del tutto indimostrato.

Deve osservarsi, al riguardo, l'estrema genericità dell'allegazione, che nell'atto di citazione non contiene l'indicazione dei singoli pagamenti ritenuti indebiti, delle date nelle quali sarebbero stati effettuati né dei beneficiari, sì che ogni verifica si presenta assai ardua. Il documento all n. 17 all'atto di citazione, poi, richiamato dall'attrice in relazione a tale addebito, non risulta integrare l'allegazione. Ed infatti, premesso che si tratta di partitari degli anni 2009-2012 ricostruiti dallo studio Difrancesco, deve

pagina 8 di 13

evidenziarsi che gli stessi descrivono pagamenti di complessivi euro 332.039,75 tutti effettuati a fronte di documenti contabili numerati ed acquisiti nella contabilità della società, ma non prodotti. Apparentemente, dunque, detti pagamenti risultano suffragati da documentazione contabile, tanto da essere rappresentati anche nella contabilità formata dopo l'attività revisionale. D'altra parte, non è possibile apprezzare il contenuto di detti documenti contabili, stante la mancata produzione di parte attrice. Né può comprendersi dalla lacunosa allegazione se quelli annotati nei partitari ricostruiti siano pagamenti ritenuti dall'odierna attrice dovuti o se fra essi ve ne siano alcuni oggetto della contestazione articolata in citazione, e quali siano.

La domanda, pertanto, al riguardo non può trovare accoglimento per carenza di allegazione.

Complessivamente, dunque, risulta ascrivibile al Gennuso la responsabilità per l'ammanto di euro 225.445,35 (di cui euro 20.960,00 per indebiti compensi, euro 9.366,71 per indebiti rimborsi spese ed euro 195.118,64 corrisposti alla CIL senza validi documenti giustificativi).

Il complessivo importo di euro 225.445,35 costituisce per la società un danno e, quale obbligazione di valore a carico del responsabile, va attualizzata anno per anno secondo gli indici ISTAT a far data dall'evento lesivo che, trattandosi di condotte protratte nel tempo, può individuarsi in via equitativa nell'1.1.2011, data intermedia tra l'inizio e la fine del periodo cui si riferiscono le contestate scritturazioni; la somma così attualizzata va maggiorata degli interessi legali fino alla presente pronunzia. Per effetto della stessa il debito di valore si converte in debito di valuta, sicché sull'intero importo maturano ulteriori interessi legali dalla pronunzia all'effettivo soddisfo.

Il Gennuso, quindi va condannato a pagare alla CAF la somma di euro 266.616,33 (di cui euro 225.445,35 per sorte, euro 18.711,36 per rivalutazione monetaria ed euro 22.459,02 per interessi), oltre agli interessi legali maturandi dalla presente pronunzia al pagamento.

Quanto agli addebiti mossi al convenuto Quagliana per la tenuta della contabilità sociale, deve rilevarsi che le operazioni di revisione contabile compiute per la CAF dallo studio del Dr Difrancesco non appaiono di per sé esaustive, rappresentando niente più che una consulenza di parte. Per il riscontro delle allegazioni di parte attrice, dunque, sarebbe stato necessario disporre della contabilità originaria dalla stessa formata e dei documenti giustificativi, da sottoporre all'esame del consulente d'ufficio,

Come prima osservato, tuttavia, tale documentazione manca del tutto. Ora, il richiamo delle regole probatorie innanzi compiuto va integrato con il principio della vicinanza della prova, trattandosi, all'evidenza, di documenti nella disponibilità dell'attrice, rispetto ai quali i convenuti hanno adempiuto al proprio onere formulando la richiesta ex art. 210 c.p.c. accolta in sede istruttoria (cfr. Cass. civ.n. 12490/2020).

Occorre, peraltro, rilevare la mancanza di allegazione e di prova del danno che la società avrebbe patito a causa della scorretta tenuta della contabilità da parte della Quagliana. Ed infatti è noto che la contabilità sociale non determina gli accadimenti della gestione ma si limita a registrarli sicchè per ritenere che la scorretta tenuta della contabilità abbia cagionato danno alla società occorre una precisa allegazione ed una prova altrettanto rigorosa, elementi nella specie del tutto carenti.

Il conseguente rigetto delle domande verso la Quagliana per l'attività di consulenza contabile in favore della CAF rende superfluo l'esame della domanda di manleva avanzata verso la compagnia assicuratrice, giustificata in relazione agli addebiti mossi alla predetta per la responsabilità professionale derivante dalla tenuta della contabilità; ai fini del regolamento delle spese di lite deve, tuttavia rilevarsi la parziale infondatezza delle difese di questa circa l'esclusione della garanzia per i sinistri già esistenti alla data della stipula.

Ed infatti, da un lato, deve osservarsi che risulta documentata la sottoscrizione delle parti in data 12.12.2014 della polizza per l'assicurazione della responsabilità civile nell'ambito dell'attività professionale n. 18NBIXAAAA, contenente un massimale di euro 500.000,00. Pure documentata è la quietanza del pagamento del premio di euro 467,26, comprovato dalla ricevuta del bonifico disposto in pari data sul conto della convenuta presso la Banca Popolare Sant'Angelo (cfr. doc. n. 4 di parte convenuta), sicchè appare infondata la tesi del mancato pagamento del premio sostenuta dalla compagnia assicuratrice e privo di effetti l'annullamento della polizza disposto unilateralmente dalla stessa il 2.3.2015 sull'errato presupposto di tale inadempimento della cliente (doc. 3 del terzo chiamato).

Non appaiono rilevanti, poi, per escludere l'operatività della predetta polizza le circostanze anteriori alla notifica della citazione per il presente giudizio, come rappresentate dal terzo chiamato ai fini della prova della preesistenza del sinistro alla stipula della polizza. Ed infatti la querela presentata l'1.4.2014 da Ferro Umberto (all. 10 di parte attrice) concerneva l'operato del Gennuso e di tale Maggio Marco Nunzio, dipendente del CAF, e non risulta provato che la Quagliana ne avesse avuto conoscenza, mentre la lettera raccomandata inviata per conoscenza alla stessa e da questa ricevuta il 10.11.2014 (doc. 20 di parte attrice) contiene la richiesta alla CIL di fornire i giustificativi dei pagamenti effettuati da CAF in suo favore, ma non anche contestazioni all'operato del consulente contabile della CAF; detti documenti, dunque, non provano la preesistenza del sinistro rispetto alla polizza stipulata il 12.12.2014.

Tuttavia, non v'è dubbio che la notifica della citazione introduttiva del presente giudizio costituisca una circostanza di aggravamento del rischio che la contraente avrebbe avuto l'obbligo di comunicare alla compagnia assicuratrice quando nel giugno 2015 pattuì l'innalzamento del massimale

pagina 10 di 13

ad un milione di euro. E ciò in osservanza del canone generale di buona fede e correttezza di cui all'art. 1175 c.c., prima ancora che delle norme contrattuali. La convenuta, quindi, non avrebbe potuto valersi del predetto innalzamento del massimale in relazione ai fatti per cui è causa.

Sussistono, dunque, giuste ragioni per compensare interamente le spese tra la convenuta e la terza chiamata, stante la parziale infondatezza delle difese di quest'ultima.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno formulata ex art. 2043 c.c. nei confronti dei due convenuti, in qualità di soci appartenenti alla CIL, per il danno da indebita appropriazione delle somme che la CAF ha versato alla stessa, deve rilevarsi che la CIL risulta chiusa e cancellata dal registro delle imprese sin dal 2013; pertanto, trattandosi di associazione non riconosciuta, ai sensi dell'art. 38 c.c. delle obbligazioni della stessa rispondono coloro che hanno agito in suo nome e per suo conto; nella specie, dunque, ne risponde Giuseppa Quagliana che, per quanto risulta agli atti di causa, ha agito in nome e per conto di CIL rappresentandola per il convenzionamento con la CAF, come emerge dal documento prodotto dagli stessi convenuti. Quanto al Gennuso, per il quale non è comprovato che abbia agito in nome e per conto della CIL, risponde comunque del medesimo danno ai sensi dell'art. 2476 c.c.

Per quanto innanzi precisato, infatti, benchè nella contabilità di CAF vi fossero generiche 'ricevute' per importi maggiori, risulta comprovato l'effettivo esborso del complessivo importo di euro 195.118,64 mediante i movimenti bancari appresso indicati:

13/02/2009 Banco di Sicilia Assegno 25.000,00
20/10/2009 Intesa Sanpaolo c/c n. 7315 Bonifico 3.816,00
05/10/2009 Intesa Sanpaolo c/c n. 7315 Bonifico 7.890,00
10/08/2009 Intesa Sanpaolo c/c n. 7315 Bonifico 10.000,00
06/08/2009 Banca Popolare Sant'Angelo c/c n. 338 Bonifico 10.500,00
13/07/2009 Banca Popolare Sant'Angelo c/c n. 338 Bonifico 12.000,00
01/06/2009 Intesa Sanpaolo c/c n. 7315 Bonifico 27.500,00
11/03/2009 Intesa Sanpaolo c/c n. 7315 Bonifico 20.000,00
16/03/2009 Intesa Sanpaolo c/c n. 7315 Bonifico 13.200,00
08/02/2010 Banco di Sicilia Assegno 8.320,00
31/10/2011 Unicredit Bonifico 44.000,00
19/12/2011 Non identificato Bonifico 8.378,00
02/03/2012 Credito Siciliano c/c n. 8906055 Bonifico 4.514,64

Non appare rilevante la circostanza che non risultano allegati in copia gli assegni di euro 25.000,00 e di euro 8.320,00, giacchè la perfetta coincidenza delle date e degli importi degli stessi con

pagina 11 di 13

quelli delle allegate 'ricevute' consente di ritenere confermata la circostanza che tutti i predetti pagamenti siano stati effettuati a vantaggio della CIL, in assenza di prova della debenza delle somme erogate.

L'indebita percezione, per le modalità mediante le quali risulta effettuata, ossia con l'apparente riscontro di documenti contabili, formati in modo invero inidoneo a descriverne le causali ed a costituire quietanza, costituisce a carico della CIL un fatto illecito produttivo del correlato danno economico e conduce alla condanna risarcitoria della Quagliana, responsabile ex art. 38 c.c., in favore dell'attrice, in solido con il Gennuso nei limiti dell'ammanto ascrivibile ad entrambi. Tale danno, arrecato alla società mediante le condotte concorrenti del Gennuso, per aver effettuato pagamenti irregolari (per quanto innanzi precisato), e della Quagliana, per averli ricevuti per la CIL, va quantificato incrementando l'originario importo di euro 195.118,64 della rivalutazione monetaria anno per anno secondo gli indici ISTAT e sulla somma così rivalutata vanno conteggiati gli interessi legali dal fatto lesivo e fino alla presente pronuncia. Il *dies a quo* di tale conteggio, poiché l'illecito risulta effettuato mediante diversi pagamenti protrattisi per tre anni, può essere equitativamente individuato in una data intermedia, collocabile all'1.8.2011. Dal di della decisione, poi, l'intero debito di valore si converte in debito di valuta e produrrà ulteriori interessi legali fino all'effettivo pagamento. Giuseppa Quagliana, dunque, è tenuta a rispondere in solido con il Gennuso fino alla concorrenza di euro 224.640,89 (di cui euro 195.118,64 per sorte, euro 12.097,36 per rivalutazione monetaria ed euro 17.424,89 per interessi).

Va precisato, infine, ma solo per chiarezza (non risultando articolata alcuna specifica domanda nei confronti del terzo chiamato) che la predetta condanna non è suscettibile di manleva da parte della compagnia assicuratrice chiamata in causa dalla convenuta in quanto si tratta di illecito, compiuto al di fuori dell'attività professionale assicurata.

Per quanto fin qui osservato, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, Giuseppe Gennuso va condannato a pagare alla CAF s.r.l. a titolo di risarcimento del danno la complessiva somma di euro 266.616,33 oltre agli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo; il sequestro autorizzato, dunque, va confermato nei limiti del predetto importo.

Giuseppa Quagliana va condannata al pagamento in favore della CAF s.r.l., in solido con il Gennuso fino alla concorrenza di euro 224.640,89, a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali dal di della pronuncia al soddisfo.

Per il principio di soccombenza, i convenuti vanno condannati in solido a rifondere all'attrice le spese di lite che, avuto riguardo al valore della domanda accolta ed alla complessa istruttoria, possono liquidarsi in complessivi euro 20.000,00 per compensi ed euro 3.399,00 per spese esenti, per il giudizio

pagina 12 di 13

di merito; il Gennuso, inoltre, va condannato a rifondere all'attrice anche le spese del procedimento cautelare, che avuto riguardo al valore della controversia possono liquidarsi in complessivi euro 3.000,00 per compensi ed euro 1.686,00 per spese esenti, per il procedimento di sequestro, nonché in complessivi euro 3.000,00 per compensi, per il procedimento di reclamo, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- condanna Gennuso Giuseppe a pagare alla CAF srl l'importo di euro 266.616,33, nonché Quagliana Giuseppa, in solido col predetto, fino alla concorrenza di euro 224.640,89, oltre agli interessi legali dalla presente pronunzia al soddisfo;
- condanna i predetti convenuti a rifondere alla CAF srl le spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi euro 20.000,00 per compensi ed euro 3.399,00 per spese esenti, ed il Gennuso altresì al pagamento delle spese dei subprocedimenti cautelari, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 1.686,00 per il procedimento di sequestro ed in euro 3.000,00 per compensi per il reclamo, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- compensa interamente le spese di lite tra la Quagliana e la terza chiamata.

Così deciso a Palermo, il 10 luglio 2020

Il Giudice est.

dott.ssa Claudia Turco

Il Presidente

dott.ssa Caterina Ajello